COVID-19
LE LINEE GUIDA DELLA FASE 2

SPOSTAMENTI

COSA CAMBIA
DAL 18 MAGGIO

Ci si può spostare liberamente

all'interno della stessa Regione

Non servirà più

l'autocertificazione

Si potranno vedere

anche gli amici

Sono comunque vietati gli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico

COVID-19
LE LINEE GUIDA DELLA FASE 2

SPOSTAMENTI

COSA CAMBIA DAL 3 GIUGNO

Sono consentiti gli spostamenti interregionali

Sono consentiti gli spostamenti da e per l'Unione Europea, gli Stati Schengen, il Regno Unito, la Repubblica di San Marino, il Principato di Monaco

Gli spostamenti potranno essere limitati, con appositi DPCM, in specifiche aree del territorio nazionale o in specifici Stati, per motivi legati a rischi epidemiologici

COVID-19
LE LINEE GUIDA DELLA FASE 2

SPOSTAMENTI

Fino al 3 Giugno

COSA RESTA INVARIATO

Gli spostamenti tra Regioni continuano ad essere consentiti solo per:

- comprovate esigenze lavorative
- assoluta urgenza
- motivi di salute
- rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza

Le persone sottoposte alla misura della quarantena non possono lasciare la propria abitazione o dimora

COVID-19
LE LINEE GUIDA DELLA FASE 2

ATTIVITÀ ECONOMICO PRODUTTIVE

COSA CAMBIA CON IL DPCM DEL 17 MAGGIO

Dal 18 maggio riapriranno le attività economiche di:

- **vendita al dettaglio, inclusi i centri commerciali e i mercati all'aperto**
- **esercizi legati alla cura della persona (parrucchieri, centri estetici, ecc.)**
- **servizi di ristorazione (ristoranti, pizzerie, pub, ecc.)**
- **stabilimenti balneari**

COME:

In via generale, con ingressi dilazionati e la distanza interpersonale di un metro, nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli e linee guida nazionali e in coerenza con i criteri e le misure di cui agli Allegati 10 e 11 del DPCM

COVID-19
LE LINEE GUIDA DELLA FASE 2

ATTIVITÀ ECONOMICO PRODUTTIVE

Linee di indirizzo delle Regioni per il commercio al dettaglio su aree pubbliche

(mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)

Misure generali

* Contingentamento degli ingressi e vigilanza degli accessi
* Mantenimento del distanziamento interpersonale
* Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili,
* Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani
* Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto
* Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti
* Informazione, tramite cartelli in italiano e inglese, per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata

COVID-19
LE LINEE GUIDA DELLA FASE 2

ATTIVITÀ ECONOMICO PRODUTTIVE

Linee di indirizzo delle Regioni per il commercio al dettaglio su aree pubbliche

(mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)

Competenze dei Comuni

* Dovranno regolamentarne la gestione al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale

* Dovranno prevedere misure per accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili, al fine di evitare il sovraffollamento ed assicurare il distanziamento sociale

* Tra le misure per il distanziamento sociale:

  - corsie mercatali a senso unico
  - posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi
  - maggiore distanziamento dei posteggi e, a tal fine, ove possibile, ampliamento dell'area mercatale
  - individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro

* Potranno valutare di sospendere la vendita di beni usati

COVID-19
LE LINEE GUIDA DELLA FASE 2

ATTIVITÀ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E SOCIALI

MISURE DI SICUREZZA
Previste dal DL n. 33 del 16 maggio
e dal DPCM del 17 maggio

Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei protocolli o delle linee guida, idonei a ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni nel rispetto dei principi dei protocolli e linee guida nazionali

La mancata attuazione dei protocolli o delle linee guida, regionali o nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza

Le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, se del caso, possono adottare misure derogatorie, ampliative o restrittive

COVID-19
LE LINEE GUIDA DELLA FASE 2

ATTIVITÀ SPORTIVE

Le riaperture tra decreto legge n. 33 e DPCM del 17 maggio

Dal 18 maggio saranno consentiti gli allenamenti degli sport di squadra, rispettando il distanziamento sociale e a porte chiuse

Dal 25 maggio potranno riaprire le palestre, le piscine e i centri sportivi, nel rispetto delle regole di distanziamento sociale e senza alcun assembramento

Dal 18 maggio è consentito svolgere attività sportiva o motoria all'aperto rispettando la distanza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività

COVID-19
LE LINEE GUIDA DELLA FASE 2

ATTIVITÀ LUDICO RICREATIVE

Le riaperture tra decreto legge n. 33 e DPCM del 17 maggio

Dal 18 maggio riapriranno i musei, rispettando la distanza di un metro tra i visitatori

Dal 15 giugno apriranno teatri, cinema e sale da concerto, anche all'aperto, con numero massimo di spettatori (200 luoghi chiusi, 1000 all'aperto)

Dal 15 giugno saranno consentite attività ludiche, ricreative ed educative per bambini, anche al chiuso o all'aria aperta

COVID-19
LE LINEE GUIDA DELLA FASE 2

CELEBRAZIONI LITURGICHE

Dal 18 maggio saranno consentite tutte le funzioni religiose nel rispetto dei protocolli di sicurezza e sempre nel rispetto delle regole del distanziamento sociale

COVID-19
LE LINEE GUIDA DELLA FASE 2

ATTIVITÀ LUDICO RICREATIVE

Fino al 14 giugno

Continuano a essere sospesi i servizi educativi per l'infanzia, le attività didattiche nelle scuole, nelle università e nei corsi di formazione

Continuano ad essere sospese le attività che si svolgono nelle sale da ballo, nelle discoteche, nelle fiere e nei congressi

COVID-19
LE LINEE GUIDA DELLA FASE 2

MISURE DI PREVENZIONE IGIENICO SANITARIE

Continua ad essere vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con modalità stabilite da appositi DPCM.

Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

COVID-19
LE LINEE GUIDA DELLA FASE 2

MISURE DI PREVENZIONE IGIENICO SANITARIE

Nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico è obbligatorio l'uso delle mascherine.

Ne sono esonerati i bambini al di sotto dei sei anni e le persone con forme di disabilità incompatibili con l'uso continuativo della mascherina.

Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato che forniscano una barriera idonea e che coprano mento e naso.

COVID-19
LE LINEE GUIDA DELLA FASE 2

Sanzioni amministrative

Le violazioni delle disposizioni del Decreto legge n. 33 sono punite con una sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro.

Nel caso in cui la violazione sia commessa dalle attività economiche, produttive e sociali, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

COVID-19
LE LINEE GUIDA DELLA FASE 2

Sanzioni penali

Il mancato rispetto della quarantena è punito, ai sensi dell'art. 260 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (TULS), con l'arresto da 3 a 18 mesi e con il pagamento di una ammenda da 500 a 5.000 euro